



Bruxelles, 18 settembre 2015  
(OR. en)

11858/15

LIMITE

VISA 273  
CODEC 1166  
COMIX 391

---

---

Fascicoli interistituzionali:  
2014/0094 (COD)  
2014/0095 (COD)

---

---

#### NOTA

---

Origine: presidenza  
in data: 24 settembre 2015  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Comitato misto

---

n. doc. Comm.: 8401/14 VISA 90 CODEC 971 COMIX 201 (COM(2014) 164 final)  
8406/14 VISA 91 CULT 56 CODEC 974 COMIX 202 (COM(2014) 163 final)

---

Oggetto: Pacchetto visti  
- Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione)  
- Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione

---

#### I. Stato dei lavori

Il 2 aprile 2014 la Commissione ha presentato il "pacchetto visti" che contiene la proposta per la rifusione del regolamento sul codice dei visti dell'Unione<sup>1</sup> (in seguito denominato "codice dei visti") e la proposta di regolamento inteso ad istituire un visto di circolazione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (cfr. 8401/14).

<sup>2</sup> Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (cfr. 8406/14).

Il progetto di regolamento di rifusione del **codice dei visti** tiene conto della maggiore enfasi politica attribuita all'impatto positivo della politica dei visti sull'economia dell'Unione europea nel suo complesso, e in particolare sul turismo. Il suo scopo è quello di garantire una maggiore coerenza con gli obiettivi di crescita della strategia Europa 2020 e di contribuire a generare crescita economica mantenendo nel contempo la coerenza con altre politiche dell'Unione, ad esempio in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.

A tal fine, la proposta presenta una serie di modifiche che facilitano le opportunità di spostamento per i viaggiatori legittimi e semplificano il quadro normativo nell'interesse degli Stati membri. Istituisce inoltre nuove categorie di richiedenti il visto che trarrebbero beneficio da tali agevolazioni procedurali. Talune agevolazioni procedurali si applicano a tutti i richiedenti, mentre altre riguardano solo determinate categorie di beneficiari: i "richiedenti registrati nel VIS", i "viaggiatori abituali registrati nel VIS" e i "parenti stretti" di cittadini dell'Unione.

Per quanto concerne il progetto di regolamento sul **visto di circolazione**, esso istituisce un nuovo tipo di visto denominato "visto di circolazione". Intende colmare una lacuna giuridica introducendo una nuova autorizzazione per le persone che hanno un legittimo interesse o la necessità di soggiornare nello spazio Schengen per un periodo superiore a 90 giorni, ma non abbastanza a lungo in nessuno Stato membro per stabilirvi la residenza. Fornirebbe quindi una soluzione a determinate categorie di persone che hanno tale legittimo interesse o necessità, quali artisti dello spettacolo, sportivi e relativo staff che si spostano da uno Stato membro all'altro. La durata del soggiorno autorizzato all'interno dello spazio Schengen salirebbe a un anno, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, ma sarebbe limitata a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per ciascuno Stato membro. Il futuro sistema di ingresso/uscita a livello di UE potrebbe rivelarsi importante per la proposta in questione, in quanto permetterà di calcolare la durata autorizzata del soggiorno di tutti i cittadini di paesi terzi.

Per quanto concerne i lavori del Parlamento europeo, López Aguilar (LIBE, S&D) è il relatore della proposta di rifusione del codice dei visti, mentre Brice HORTEFEUX (LIBE, PPE) è stato nominato relatore della proposta intesa ad istituire un visto di circolazione. I progetti di relazione sono stati presentati in sede di commissione LIBE il 14 settembre. È probabile che la votazione degli emendamenti relativi a entrambe le proposte si tenga il 13 ottobre 2015.

Per quanto concerne i lavori del Consiglio, il Gruppo "Visti" ha avviato la prima lettura della proposta nel giugno 2014. Le discussioni si sono incentrate su una serie di agevolazioni ritenute particolarmente problematiche e per cui è necessario individuare soluzioni adeguate. La preoccupazione principale del Consiglio è, infatti, quella di trovare il giusto equilibrio tra favorire la crescita economica attraverso il turismo nell'Unione europea e prevenire al tempo stesso l'immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza. In tale contesto, rimangono in sospeso varie questioni che sono considerate sensibili e relativamente alle quali l'orientamento politico dei ministri contribuirebbe notevolmente a far progredire le discussioni.

## **II. Questioni in sospeso**

La presidenza invita quindi i ministri a formulare osservazioni sulle questioni seguenti:

### **1) Il rilascio obbligatorio di un visto per ingressi multipli valido per tre o cinque anni a viaggiatori abituali registrati nel VIS (art. 21, parr. 3 e 4)**

Secondo la proposta della Commissione, i consolati rilasciano un visto per ingressi multipli valido per tre anni ai viaggiatori abituali registrati nel VIS che abbiano utilizzato correttamente i due visti ottenuti precedentemente. Ai viaggiatori abituali registrati nel VIS che hanno utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli valido per tre anni è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per cinque anni, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla data di scadenza del visto per ingressi multipli valido per tre anni.

La vasta maggioranza delle delegazioni non concorda con la proposta che, se tutte le condizioni sono soddisfatte, i consolati non abbiano altra possibilità che rilasciare un visto per ingressi multipli (cioè o si rilascia un visto per ingressi multipli o non si rilascia il visto), senza alcuna flessibilità per quanto riguarda la durata di validità di tali visti e anche qualora il richiedente non ne abbia fatto domanda. Alcune hanno sostenuto l'introduzione della possibilità di adattare la durata del visto per ingressi multipli alle esigenze e ai bisogni specifici del richiedente rilasciando un visto con un periodo di validità più breve.

Dal canto suo, la Commissione sottolinea che il suo approccio porterebbe a prassi armonizzate e impedirebbe il "visa shopping". Sostiene inoltre che potrebbe alleviare il carico di lavoro dei consolati poiché avrebbero meno domande da esaminare. Ricorda altresì che esso perseguirebbe l'obiettivo economico della proposta di rifusione, perché i viaggiatori in buona fede potrebbero recarsi più spesso nell'UE per motivi sia privati che professionali.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza desidera invitare i ministri a esprimere la loro opinione sulle questioni seguenti:

- Il rilascio dei visti per ingressi multipli dovrebbe essere obbligatorio per quanto concerne i viaggiatori registrati nel VIS che soddisfano le condizioni richieste?

- I consolati dovrebbero avere la possibilità di determinare la durata di validità del visto per ingressi multipli per un periodo più breve rispetto ai 3 o 5 anni proposti dalla Commissione?

**2) La soppressione dell'attuale articolo 15 del codice dei visti che prevede un'assicurazione sanitaria di viaggio**

Nella sua proposta, la Commissione ha suggerito di sopprimere l'obbligo, per i richiedenti il visto, di dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio perché ritiene che il valore aggiunto effettivo di tale misura non sia mai stato comprovato.

La grande maggioranza delle delegazioni si è opposta fermamente a tale modifica e ha chiesto il reinserimento di detta disposizione. Viste le informazioni relative all'esistenza di significativi debiti ospedalieri accumulati per fornire assistenza sanitaria agli "stranieri", le delegazioni chiedono un miglioramento del sistema attuale piuttosto che la sua abolizione.

Alla luce di quanto precede, la presidenza suggerisce la reintroduzione dell'articolo concernente l'assicurazione sanitaria di viaggio e invita i ministri a presentare idee su come migliorare il sistema con l'obiettivo di prevenire gli abusi.

I ministri possono concordare con tale proposta?

**3) L'ambito di applicazione della definizione di "parenti stretti" di cittadini dell'Unione (art. 2, par. 7)**

La Commissione ha proposto disposizioni volte a facilitare le visite di parenti stretti di cittadini dell'Unione residenti nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini e le visite di parenti stretti di cittadini dell'Unione residenti in un paese terzo che desiderano visitare insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. Occorre sottolineare che alcuni accordi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi di recente prevedono già tale possibilità. I parenti stretti di cittadini dell'Unione rientrano nelle nuove categorie di richiedenti che avrebbero diritto a una vasta gamma di agevolazioni procedurali. Il termine "parenti stretti" include il coniuge, i figli, i genitori, i tutori, i nonni e i nipoti.

Molte delegazioni hanno espresso preoccupazione o disaccordo relativamente alla creazione di tale nuova categoria di richiedenti essenzialmente per il fatto che la definizione comprende troppe persone e va oltre quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE<sup>1</sup>. Tale direttiva determina, da un lato, le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari e, dall'altro, il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. La direttiva definisce i familiari come: (i) il coniuge, (ii) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata, (iii) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner, e infine (iv) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Mentre le agevolazioni procedurali per i familiari previste dalla proposta rispecchiano le agevolazioni già contenute nella direttiva 2004/38/CE, quelle previste per i "parenti stretti" sono più ampie nella proposta della Commissione.

Alla luce di quanto precede, la presidenza desidera invitare i ministri a esprimere la loro opinione sulla questione seguente:

La proposta dovrebbe comprendere e prevedere agevolazioni procedurali per i "parenti stretti" di cittadini dell'Unione? Oppure l'ambito di applicazione della proposta dovrebbe essere limitato ai "familiari" come già definiti nella direttiva 2004/38/CE?

#### **4) Il rilascio di visti alle frontiere esterne in applicazione di un regime temporaneo (art. 33)**

Attualmente gli Stati membri sono autorizzati a rilasciare visti alle frontiere esterne solo su base individuale, a seconda della specifica situazione dei cittadini di paesi terzi.

Molti delegati ritengono che la possibilità che uno Stato membro rilasci temporaneamente alla frontiera esterna visti validi per il territorio dello Stato membro di rilascio e che autorizzano il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni non si limiterà ad avere un impatto negativo per le attuali infrastrutture di alcuni Stati membri, ma accrescerà anche i rischi per la sicurezza e trasformerà le frontiere esterne interessate in punti di accesso deboli allo spazio Schengen.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza propone di sopprimere l'articolo in questione.

I ministri possono concordare con tale proposta?

### **5) L'ambito di applicazione della proposta di visto di circolazione**

Il Gruppo "Visti" ha avviato il primo esame della proposta nel gennaio 2015. La proposta implica che, in linea di principio, ogni cittadino di paesi terzi possa chiedere un visto di circolazione se può presentare una prova adeguata dell'intenzione di soggiornare nel territorio di due o più Stati membri per un periodo superiore ai 90 giorni senza però fermarsi più di 90 giorni sul territorio di uno di tali Stati membri.

Un numero significativo di delegazioni ha espresso forti preoccupazioni per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei beneficiari del visto di circolazione e la difficoltà di controllare gli spostamenti dei viaggiatori derivante dall'assenza di controlli di frontiera all'interno dello spazio Schengen. È stato quindi suggerito di restringere l'ambito di applicazione soggettivo della proposta a quelle determinate categorie di richiedenti che hanno il legittimo interesse o la necessità di circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni.

Pertanto, la presidenza desidera invitare i ministri a esprimere la loro opinione sulla questione seguente:

Al fine di restringere l'ambito di applicazione della proposta che intende istituire un visto di circolazione, quali sono le categorie di richiedenti che dovrebbero beneficiare dell'introduzione del visto di circolazione proposto?

### **III. Conclusioni**

Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio a esaminare le questioni di cui sopra in vista di ulteriori lavori in sede di organi preparatori del Consiglio.